



difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED]

- terza chiamata -

NONCHE'

[REDACTED] in persona del Ministro *pro tempore*, CF [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici *ex lege* è domiciliata in [REDACTED] alla via dei [REDACTED]

- terza chiamata -

CONCLUSIONI

nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svolta mediante trattazione cartolare, le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti.

Atto di citazione di parte attrice: *“annullare l'ordinanza di assegnazione delle somme del 4 gennaio 2018 resa nel giudizio RG 6714/2018; 2) e per l'effetto condannare la [REDACTED] a restituire le somme percepite; 3) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, restituzione del contributo unificato, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”*.

Comparsa di risposta della convenuta [REDACTED] *“1) Si chiede che venga dichiarata la improcedibilità e/o nullità del presente procedimento per mancata instaurazione del giudizio di merito, entro il termine perentorio previsto nel provvedimento in data 30.7.2018 del Tribunale di Roma, nei confronti della [REDACTED]. Nel merito: 2) si chiede l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 4 gennaio 2018 del Tribunale di Roma, resa nel procedimento esecutivo iscritto al Res.6714/2018; 3) si chiede il rigetto della domanda di restituzione delle somme percepite, sia perché si tratta di una domanda nuova sulla quale non si accetta il contraddittorio sia per carenza di legittimazione attiva della [REDACTED]. In ogni caso: 4) Con vittoria delle spese di lite”*.

Comparsa di costituzione di [REDACTED] *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis, accertato che la banca terza pignorata ha effettuato in data 29.01.2018, legittimamente e nei termini imposti dalla procedura, il pagamento delle somme vincolate con pieno effetto liberatorio da ogni obbligo, anche restitutorio, nei confronti dell'opponente per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, decidere secondo giustizia sulle domande oggetto di causa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, maggiorate del 15% per spese generali, di iva e cpa”*;

Comparsa di costituzione di [REDACTED] "il [REDACTED] [REDACTED] come sopra rappresentato, chiede disporsi la propria estromissione dal giudizio e, in subordine, si rimette, quanto agli esiti dell'opposizione, alla decisione di codesto Ill.mo Tribunale, con vittoria o, in ogni caso, con richiesta di essere tenuto indenne da spese legali nei confronti delle altre parti, stante la sua posizione processuale e il tenore delle difese formulate".

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Di seguito le circostanze in fatto all'origine della presente controversia:

- la [REDACTED] notificava un pignoramento presso terzi al [REDACTED] [REDACTED] e ad alcuni istituti di credito (diversi dalla [REDACTED] [REDACTED]), per la riscossione di una somma di € 63.989,02 (tale procedura assumeva r.g.e. 6714/2017);
- i terzi pignorati, in tale procedura, non rendevano dichiarazioni positive;
- ciò nonostante, nel corso dell'udienza fissata per l'assegnazione la [REDACTED] chiedeva l'assegnazione di somme oggetto di altro pignoramento presso terzi (distinto con r.g.e. 16739/2017), in particolare di quelle detenute dalla [REDACTED]
- era infatti avvenuto che la società procedente, per conseguire la riscossione del medesimo credito, aveva azionato due diverse procedure, presso diversi terzi pignorati (si trattava dei procedimenti R.G.E 6714/2017 e R.G.E. 16739/2017);
- veniva dunque emessa, all'esito della procedura r.g.e. 6714/2017, ordinanza di assegnazione per un importo di oltre € 21.000,00, relativa alle somme messe a disposizione da [REDACTED] [REDACTED] nella procedura r.g.e. 16739/2017 e tale ordinanza trovava infine esecuzione a seguito del versamento delle somme da parte dell'istituto di credito terzo pignorato;
- veniva dunque proposta dall'esecutata opposizione agli atti esecutivi, dal momento che nel giudizio RG 6714/2017 non erano state rese dichiarazioni positive da parte dei terzi pignorati e tenuto conto che le somme oggetto di assegnazione erano state pignorate nel corso di distinta procedura esecutiva;
- il Giudice dell'esecuzione emetteva *inaudita altera parte* un decreto con il quale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 4 gennaio 2018, fissando l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca di tale provvedimento cautelare;

- all'esito della instaurazione del contraddittorio sulla proposta opposizione, il giudice dell'esecuzione dava atto della sussistenza di un vizio nella ordinanza di assegnazione emessa ma, una volta preso atto che la stessa aveva avuto esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sulle istanze cautelari ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- veniva dunque introdotto con citazione il giudizio di merito, insistendo sui motivi già svolti con il proposto ricorso e, segnatamente, con la richiesta di revoca della ordinanza di assegnazione in vista della prosecuzione della procedura esecutiva e di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente incassate;
- nel corso di tale giudizio si costituiva la convenuta [REDACTED] eccependo, in primo luogo, la tardiva introduzione del giudizio di merito, per non essere stato l'atto introduttivo notificato anche alla terza pignorata [REDACTED] nonché rilevando come l'ordinanza di assegnazione fosse conseguenza di un errore materiale (per essere stata la stessa emessa sulla base di dichiarazione di terzo resa nel corso di altra procedura esecutiva), nonché ulteriormente evidenziando la carenza di legittimazione dell'istante quanto alla svolta domanda restitutoria;
- Veniva disposta integrazione del contraddittorio nei confronti delle originarie terze pignorate [REDACTED] e [REDACTED];
- Entrambe le parti si costituivano, deducendo la loro sostanziale estraneità al giudizio: quanto al [REDACTED] lo stesso nel costituirsi chiedeva la propria estromissione, evidenziando di aver reso nel corso della procedura r.g.e.6714/2017 dichiarazione negativa che non aveva costituito oggetto di contestazione, con l'effetto che lo stesso neppure poteva ritenersi contraddittore necessario nel giudizio di merito; quanto all'istituto di credito (si costituiva [REDACTED] quale società che aveva acquisito [REDACTED], lo stesso evidenziava di aver dato correttamente seguito all'ordinanza di assegnazione che gli era stata notificata, null'altro potendo pretendersi nei confronti dello stesso;
- Nel corso del giudizio interveniva il fallimento di [REDACTED] provocando così una prima pronuncia di interruzione del processo;
- All'esito della riassunzione dello stesso veniva dedotta l'intervenuta revoca del fallimento, con conseguente nuova interruzione del processo e sua successiva riattivazione mediante riassunzione da parte di [REDACTED]

- All'udienza del 14.2.2023, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

\* \* \*

Le domande di parte attrice sono suscettibili di parziale accoglimento.

Superabili appaiono i due rilievi svolti da parte convenuta in via preliminare.

La stessa ha dedotto, successivamente alla riassunzione del processo proposta da parte dal Fallimento di ██████████ in data 12.6.2019 a seguito della interruzione dichiarata in data 19.3.2019, come tale riassunzione fosse irrimediabilmente tardiva, in quanto avvenuta successivamente allo spirare del termine di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento di ██████████

Occorre però osservare come la recente giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato come nel caso di interruzione del processo intervenuta a seguito del fallimento della parte *“il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte”* (Cass. n. 12154 del 2021).

Deve allora ritenersi che essendo stato depositato il ricorso in riassunzione entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione del processo, lo stesso sia tempestivo.

Anche l'ulteriore rilievo, sollevato da parte convenuta, stando al quale l'opposizione dovrebbe ritenersi tardiva o improcedibile per non essere stato l'atto introduttivo del giudizio di merito notificato ad uno dei contraddittori necessari del giudizio appare superabile, sol che si ponga mente al contenuto del secondo comma dell'art. 102 c.p.c. e alla interpretazione fornitane sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3890 del 2016).

Una volta ritenuti non fondati tali due rilievi svolti da parte convenuta, occorrerà concludere che certamente l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione risulti viziata, come peraltro già affermato dal giudice dell'esecuzione in sede cautelare e come, del resto, riconosciuto dalla stessa parte convenuta, la quale riconduceva tuttavia tale vizio ad un errore materiale.

Occorre infatti osservare come ██████████ non risultasse tra i terzi pignorati individuati nell'atto di pignoramento all'origine della procedura r.g.e. 6714/2017, con l'effetto che deve ritenersi del tutto preclusa la possibilità di assegnare un credito che non costituisca oggetto di pignoramento nella procedura in questione.

Dovrà pertanto essere revocata l'ordinanza di assegnazione, imponendosi la riassunzione della stessa in vista della sua definizione.

Non accoglibile appare la domanda di condanna alla restituzione delle somme svolta da parte attrice.

A riguardo, la stessa, dopo aver dato atto del pagamento delle somme vincolate presso [REDACTED] in favore del creditore precedente, chiede la restituzione di dette somme, atteso che una volta revocata l'ordinanza opposta tale pagamento non trova alcuna giustificazione. La domanda, invero, non può essere accolta nella presente sede, emergendo una carenza di legittimazione attiva della parte ad ottenere una tale statuizione.

A riguardo, certamente tali somme non possono essere restituite alla [REDACTED] dal momento che unico effetto del venir meno della ordinanza di assegnazione resa all'esito della procedura r.g.e. 6714/2017 potrebbe essere il ripristino dello *status quo ante* e dunque certamente non la restituzione delle somme in questione nella disponibilità di [REDACTED] tanto più che tali somme risultano certamente pignorate nel corso di altra procedura, della quale non è dato conoscere l'esito.

Né, del resto, potrebbe essere ordinata una restituzione delle somme a [REDACTED] (e, per essa, ad [REDACTED]), in difetto di domanda da parte di tale soggetto.

Tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande di parte attrice, appare giustificata la parziale compensazione delle spese di lite quanto ai rapporti tra l'attrice e la convenuta, ponendo le stesse, per il restante 50%, a carico di parte convenuta.

Quanto alla posizione delle terze chiamate, atteso il contenuto delle difese svolte dalle stesse e la posizione dalle medesime assunta nel presente giudizio, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza di assegnazione del 4.1.2018.

Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore [REDACTED] che si quantificano, già ridotte del 50%, in € 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 4.8.2023.

Il Giudice

dott. Giuseppe Lauropoli